



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 252 del 12/03/2025

Oggetto: Approvazione Convenzione con M.In.D. Mastery Interaction Development Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza "Attaccamento e Sviluppo", con sede legale in Dronero, via IV Novembre, 30, Sede operativa in Torino, Via Lamarmora 80 e prima Sede periferica di Saronno (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16, per lo svolgimento di attività di Tirocinio di Formazione e di Orientamento ai sensi della Legge 56/89 e successivi decreti attuativi, da parte degli allievi nella sede principale di Torino e prima sede periferica di Saronno, presso le strutture dell'ASL VCO. Durata quadriennale.

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATTEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: FORMAZIONE

L'estensore dell'atto: Zucchinetti Cinzia

Il Responsabile del procedimento: Barassi Marino

Il Dirigente/Funzionario: Barassi Marino

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Responsabile del Procedimento Formazione di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

Premesso che, con posta pec acquisita in arrivo al protocollo n. 7077/25 del 30/01/2025 la responsabile Segreteria Didattica di M.In.D. Mastery Interaction Development Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza "Attaccamento e Sviluppo", richiedeva a questa azienda la disponibilità a convenzione per tirocini di medici e psicologi specializzandi in psicoterapia

Vista la legge 56 del 18/02/1989, art. 3 che stabilisce, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;

Visto che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. del 17/10/2005 (G.U. n. 251 del 27.10.2005), D.M. del 06/10/2020 (G.U. n.308 del 12-12-2020) del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nella Sede principale di Torino Via A. Lamarmora, 80 e prima Sede periferica di Saronno, (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16;

Visto il D.M. 11/12/98 n. 509 all'art 8 prevede che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio annuale per un minimo di 100 ore ed un massimo di 150 ore presso Istituzioni pubbliche o private accreditate;

Visto il testo convenzionale proposto dalla Scuola in oggetto, preliminare alla predisposizione del progetto formativo individuale nel quale devono essere indicati il nominativo del tirocinante, i nominativi del tutor e del responsabile aziendale, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda, la struttura aziendale (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

Considerato che i Tirocinanti si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio e la mancata esibizione delle polizze sopra indicata sarà condizione risolutiva della presente convenzione.

Dato atto che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici per l'Azienda.

Visti gli artt, 6 e 6-bis del D. Lgs 19/06/1999 n. 229 recante norme di riordino per la



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente 3 di 6



razionalizzazione del SSN, dedicati a disciplinare i rapporti tra SSN ed Università, nonché i Protocolli d'Intesa tra Regioni, Università e SSN.

Atteso che il quadro di riferimento amministrativo con cui confrontarsi in materia comprende altresì:

- ⊕ l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento recante "Linee guida in materia di tirocini" – Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013 che all'art. 9 – Modalità di attuazione, ultimo paragrafo recita:

Il numero di tirocini attivabile contemporaneamente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante è definito attraverso le discipline regionali e delle Province autonome.

- ⊕ La circolare dell'Assessore alla Sanità della Regione Piemonte prot. n° 676/UC/SAN del 3 aprile 2009.
- ⊕ Il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24/6/1997 n°196, sui tirocini formativi e di orientamento", emanato con Decreto Ministeriale 25/3/1998 n°142, con particolare riferimento all'art. 18 L. 196/97 ed all'art. 1 DM 142/1998.

Vista la Circolare Regione Piemonte prot. n°23480/DB2012 dell'11 ottobre 2013 che stabilisce che, con decorrenza 11/10/2013 risulta totalmente superato il controllo preventivo di legittimità previsto dall'art. 27, lett. g), della L.R. n°10/1995 in merito agli atti inerenti la disciplina dei rapporti con Università/Scuole di Specializzazione, ritenendo da tale data, più appropriata l'attività di Vigilanza svolta dal Collegio Sindacale.

Rilevato pertanto che il presente provvedimento sarà sottoposto all'esame obbligatorio del Collegio Sindacale, organismo individuato a svolgere compiti di vigilanza e controllo sugli atti inerenti la disciplina dei rapporti con le Università/Scuole di Specializzazione.

Procede ad approvare il disciplinare convenzionale in oggetto, confermando la disponibilità dell'ASL VCO a stipulare specifica convenzione di collaborazione, in merito a quanto sopra precisato, con M.In.D. Mastery Interaction Development Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza "Attaccamento e Sviluppo", secondo il testo allegato alla presente e dando mandato alle Strutture competenti, ai sensi della Convenzione così adottata, di determinarsi in conseguenza.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto



DELIBERA

- 1) **Di approvare**, alla luce della normativa richiamata e per le motivazioni in premessa esplicitate, la convenzione con M.In.D. Mastery Interaction Development Scuola di Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza "Attaccamento e Sviluppo", per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione e di orientamento presso le strutture dell'ASL VCO ai sensi della Legge 56/189 e successivi decreti attuativi, in conformità al disciplinare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, avente validità di 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
- 2) **Di dare atto** che l'Ente Gestore in oggetto redigerà, prima dell'avvio di ciascun tirocinio, il progetto formativo e di orientamento, con l'indicazione degli obiettivi e delle modalità di svolgimento del tirocinio, nonché degli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e Responsabilità Civile previste a carico del soggetto promotore ai sensi di legge.
- 3) **Di dare atto** che i Tirocinanti si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio e la mancata esibizione delle polizze sopra indicata sarà condizione risolutiva della presente convenzione
- 4) **Di dare atto altresì** che:
 - **Dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell'Azienda;**
 - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio per ciascuna unità operativa è previsto da apposita DGR e dalla convenzione e comunque le strutture e non l'Azienda nel suo complesso;
 - qualora la presenza e l'attività dei tirocinanti contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento.
- 5) **Di dare atto inoltre** che l'avvio del tirocinio è subordinato all'adozione di formale autorizzazione nominativa da parte del Responsabile della Struttura di destinazione del tirocinante, predisposta secondo quanto proceduralmente convenuto a seguito di confronto-scambio epistolare intervenuto fra i competenti servizi coinvolti e la dirigenza amministrativa interessata.
- 6) **Di demandare** al Direttore della Struttura Organizzativa Complessa di destinazione del tirocinante proposto la gestione ed i relativi adempimenti dell'attività formativa di cui trattasi, da espletarsi in piena adesione al disciplinare allegato, nonché la responsabilità correlata sia riguardo all'attuazione della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori, con riferimento alle misure generali e specifiche prescritte



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

dal D. Lgs. n°81/2008, sia esercitando la necessaria vigilanza in ordine al rispetto degli obblighi di legge vigenti in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n°101/2018.

- 7) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a sensi dell'art. 14 L. R. n° 10/1995.

SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

«ATTACCAMENTO E SVILUPPO»

riconosciuta con D.M. del 17/10/2005 e con D.M. del 06/10/2020 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la legittimazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 3, legge 56 del 18/02/1989

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA DA PARTE DI MEDICI E PSICOLOGI SPECIALIZZANDI IN PSICOTERAPIA

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)

TRA

La Scuola di Formazione in Psicoterapia Cognitiva dell'Infanzia e dell'Adolescenza, ente e gestore l'Istituto M.in.d sas di Fabio Veglia Rosa Antonella Pellegrini & C con Sede Legale in Dronero, Via IV Novembre, 30, C.F. e P.IVA 09097650015, con Sede operativa in Torino, Via Lamarmora 80 e prima Sede periferica di Saronno (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16, in seguito denominata "Scuola", nella persona Amministratrice e Legale Rappresentante, Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini nata il 25.02.1958 a Crotone, domiciliata ai fini della presente in Via IV Novembre, 30 a Dronero (CN)

ASL VCO con sede legale in Omegna Via Mazzini, 117 C.F./P. I.V.A. 00634880033, in persona del Direttore Generale Dottor Francesco Cattel nato a Torino (TO) il 24/09/1973, domiciliato per la carica in Omegna Via Mazzini, 117;

PREMESSO

che la Legge 18/2/1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

che l'art. 3 della Legge 56/89 subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica alla acquisizione, successivamente al conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o della laurea in Psicologia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali attivati presso le Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

che la Legge 9/5/1989 n. 168 trasferisce al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministero della Pubblica Istruzione;

che il D.M. 11/12/98 n. 509 disciplina il riconoscimento degli Istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89;

che l'art. 8 del citato D.M. n. 509 prevede che il numero di ore annuali di insegnamento dei corsi riconosciuti non sia inferiore a 500, di cui almeno 100 dedicate al tirocinio presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati;

Istituto M.IN.D. sas di F.Veglia Rosa Antonella Pellegrini & C.

Sede legale: 12025 Dronero. Via IV Novembre, 30

Segreteria: Tel./fax. 011.509.9331 scuola@istitutomind.it scuolamind@pec.it

che l'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004, in sostituzione dell'ordinanza 16 luglio 2004, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca prevede che gli Istituti abilitati a istituire Corsi di Specializzazione in Psicoterapia ex articolo 3 della Legge 56/89, provvedano ad inviare al Ministero copia autentica delle convenzioni con strutture e servizi pubblici e privati accreditati, da cui risulti che l'oggetto delle stesse è l'attività pratica in psicoterapia, nonché il numero massimo dei tirocinanti da ammettere per ciascun anno;

che la Scuola di Psicoterapia Cognitiva con D.M. del 17/10/2005 (G.U. n. 251 del 27.10.2005), D.M. del 06/10/2020 (G.U. n.308 del 12-12-2020) del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva nella Sede principale di Torino Via A. Lamarmora, 80 e prima Sede periferica di Saronno, (VA) in Via Padre Roberto Montioli n. 16;

che la presente convenzione si pone la finalità di valorizzare la funzione formativa delle strutture ospitanti, riconoscendo il patrimonio di esperienze del personale ivi operante nel valutare, comprendere ed intervenire sui problemi posti dall'utenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Ente ospitante, accetta, per l'espletamento del tirocinio ex art. 8 del DM 11/12/98 n. 509, gli allievi psicologi e medici della Scuola di Psicoterapia Cognitiva (di seguito: Scuola) iscritti nella sede principale di Torino e prima sede periferica di Saronno, ai corsi di specializzazione in psicoterapia cognitiva riconosciuti ex art. 3 della Legge 56/89.

L'Ente ospitante individua quale struttura presso la quale verranno effettuate le attività oggetto del tirocinio la/il

Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi al tirocinio annualmente è in proporzione alle dimensioni del soggetto ospitante stabilito in accordo con il responsabile del Servizio interessato ed in base alle esigenze del Servizio medesimo fino alla durata di validità della presente convenzione.

Il responsabile del Servizio ha la responsabilità della programmazione e della verifica dei tirocini, nonché di ogni altro provvedimento riferito alla frequenza del tirocinante, sentito il Rappresentante della Scuola.

L'Ente ospitante, sentito il Rappresentante della Scuola, individua un *tutor* del tirocinio tra i propri dipendenti psicologi/psichiatri iscritti al relativo Albo professionale ed abilitati all'esercizio della psicoterapia.

Art. 2

L'impegno orario, per ciascun anno accademico, non deve essere inferiore a 100 ore né superiore alle 150 ore.

Il tirocinio viene svolto durante l'orario in vigore presso la struttura. L'orario settimanale viene definito dal Responsabile del servizio competente, sentito il *tutor*, e viene comunicato al Rappresentante della Scuola.

L'attestato di frequenza verrà rilasciato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante. sulla base delle presenze del tirocinante regolarmente registrate su apposito libretto di frequenza o su appositi fogli firma, controfirmati dal *tutor* o dal Responsabile del/della Servizio

Art. 3

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguiti dall'Ente, seguendo le indicazioni date dal *tutor*, in coerenza con le disposizioni relative al settore e con i regolamenti generali dell'Amministrazione.

La pratica professionale di tirocinio, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma C.1, dell'ordinanza 29/12/2004 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, ha come oggetto il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia e in conformità a quanto previsto dall'art.8 del D.M. 11/12/1998 n. 509, avrà la finalità di confrontare la specificità del modello di formazione appreso presso la Scuola di Formazione con la domanda dell'utenza e di acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento nelle situazioni di emergenza.

Qualora la presenza o l'attività del tirocinante contrasti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente e dalla struttura è facoltà dell'Amministrazione sospendere o revocare in qualsiasi momento il tirocinio.

Il provvedimento di revoca o sospensione del tirocinio viene adottato dal Legale Rappresentante dell'Ente ospitante, su proposta del Responsabile del Servizio e viene tempestivamente comunicato al tirocinante e al Responsabile della Scuola.

Art. 4

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di impiego. L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico dell' Amministrazione dell'Ente ospitante.

I tirocinanti si impegnano a stipulare idonea polizza assicurativa contro gli infortuni e i rischi derivanti da responsabilità civili verso terzi verificatisi durante l'attività di tirocinio.

La mancata esibizione delle polizze sopra indicata sarà condizione risolutiva della presente convenzione.

Art. 5

I tirocinanti si impegnano a garantire la riservatezza sulle informazioni e sui dati trattati o dei quali comunque siano venuti a conoscenza in occasione del tirocinio ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, con particolare riguardo ai dati sensibili.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data della stipula di entrambe le parti e avrà durata quadriennale, ed è rinnovabile su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

Art. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... lì

Scuola di Psicoterapia Cognitiva
dell'Infanzia e dell'Adolescenza
Il Legale Rappresentante
Dott.ssa Rosa Antonella Pellegrini

ASL VCO
Il Direttore Generale
Dottor Francesco Cattel